CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-nd/12014/2025 del 12/11/2025

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

presso il
Ministero della Giustizia

U-ADP/25

Circ. CNI n. 357/XX Sess./2025

Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni e delle
Consulte degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Incompatibilità tra collaudatore statico e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) – Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Supporto Giuridico (Quesito n. 3687 del 02/10/2025) – informativa

---

Caro Presidente,

con la presente vogliamo informarti che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Supporto Giuridico ha recentemente pubblicato il **parere n.3687**[1], avente ad oggetto l'incompatibilità tra l'incarico di collaudatore statico e quello di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Si tratta di un tema di particolare interesse per la nostra Categoria, poiché coinvolge la corretta interpretazione delle norme che regolano i requisiti di indipendenza e imparzialità del collaudatore.

Il quesito sottoposto al Ministero chiedeva di chiarire se un Professionista che abbia svolto l'incarico di CSE in un determinato appalto possa successivamente essere nominato collaudatore statico sulla stessa opera, anche nel caso in cui non abbia ricoperto altri ruoli tecnici, come quello di progettista o di direttore dei lavori.

Nel proprio riscontro, il Ministero ha ricostruito l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, evidenziando come le disposizioni dell'articolo 7[2] della legge 5 novembre 1971 n.1086 –

---

1 Emesso in data 2 ottobre 2025.

2 "*Tutte le opere di cui all'articolo 1 debbono essere sottoposte a collaudo statico. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. La nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Il committente preciserà altresì i termini di tempo entro i quali dovranno essere completate le operazioni di collaudo. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, nel termine indicato nel precedente comma, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi, fra i quali sceglie il collaudatore. Il collaudatore deve redigere due copie del certificato di collaudo e trasmetterle all'ufficio del genio civile, il quale provvede a restituirne una copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito da consegnare al committente. Per le opere costruite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, gli obblighi previsti dal terzo e dal quinto comma del presente articolo non sussistono.*".

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-nd/12014/2025 del 12/11/2025

rubricata “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” - trovino oggi corrispondenza nell’articolo 116, comma 6, lettera d)[3], del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Quest’ultima disposizione, riprendendo una linea di continuità con la normativa previgente, stabilisce che non possono svolgere l’incarico di collaudatore coloro che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, ad attività di progettazione, direzione, approvazione, autorizzazione, controllo o vigilanza sul contratto da collaudare.

Il Ministero ha quindi osservato che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi degli articoli 89 e 92[4] del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), esercita funzioni di “alta vigilanza” tecnica sull’andamento dei lavori, finalizzate al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza.

Sebbene tale funzione non coincida con la direzione operativa delle attività di cantiere, essa rientra comunque nella sfera della vigilanza e del controllo, che la norma citata considera elementi di incompatibilità con il successivo svolgimento del collaudo statico.

In ragione di ciò, il parere ministeriale afferma che l’incarico di CSE deve ritenersi, in linea di principio, incompatibile con quello di collaudatore statico sulla medesima opera, poiché la posizione di chi ha esercitato funzioni di vigilanza non garantirebbe il necessario grado di indipendenza e imparzialità richiesto al collaudatore.

Il Ministero ha inoltre chiarito che, nei casi in cui il CSE coincida con il Direttore dei Lavori, l’incompatibilità è da considerarsi assoluta. Qualora invece il CSE sia un soggetto distinto dal Direttore dei Lavori e operi in piena autonomia, la stazione appaltante dovrà valutare in concreto se l’attività svolta possa configurare un conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 16, comma 4[5], del decreto legislativo n. 36 del 2023. Tale valutazione dovrà tenere conto della natura effettiva dei compiti svolti e della loro incidenza sul controllo dell’opera oggetto di collaudo.

---

3 *“6) Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:… d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;”.*

4 *1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:*
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate…”

5 *“Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.”.*

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-nd/12014/2025 del 12/11/2025

Il documento ministeriale sottolinea, infine, come la *ratio* delle disposizioni in materia di incompatibilità sia quella di garantire che il collaudo venga effettuato da soggetti pienamente indipendenti, in grado di esprimere un giudizio tecnico obiettivo e scevro da condizionamenti derivanti da precedenti incarichi.

Alla luce di quanto sopra, il CNI ritiene opportuno portare all'attenzione degli Ordini territoriali il contenuto di questo parere, invitando, inoltre, a prestare particolare attenzione anche ai casi in cui l'incompatibilità non sia espressamente prevista in modo sistematico, come nel rapporto tra l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e quello di collaudatore statico, per i quali è richiesta una valutazione puntuale delle condizioni di indipendenza e terzietà del professionista.

Analoghe considerazioni possono valere, in via prudenziale, anche per altri incarichi tecnici che comportino un controllo diretto sulle opere, come ad esempio la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), nei confronti dei quali è comunque opportuno evitare sovrapposizioni con l'attività di collaudo.

Pur non avendo valore vincolante, il parere ministeriale rappresenta un importante orientamento interpretativo da parte dell'Amministrazione competente e contribuisce a chiarire l'applicazione coordinata delle norme del Codice dei Contratti Pubblici e del Testo Unico sulla Sicurezza nei cantieri. La corretta individuazione delle situazioni di incompatibilità costituisce infatti una garanzia fondamentale per la trasparenza, l'imparzialità e la qualità dell'attività professionale svolta dagli ingegneri.

Confidando nella massima diffusione del contenuto della presente comunicazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)

IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)

ALLEGATO:

- *Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3687 Data emissione: 02/10/2025 – "Incompatibilità fra collaudatore statico e CSE".*

ES1011CircMIT

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3687 Data emissione: 02/10/2025 Argomenti: Collaudo e verifica di conformità Oggetto: Incompatibilità fra collaudatore statico e CSE Quesito:

L'art. 7 comma 2 della L. 1086/1971 vieta l'affidamento del collaudo statico a chi abbia preso parte alla proge ttazione, direzione o esecuzione dell'opera. A tale principio si è aggiunta la previsione dell'art. 102 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, oggi ripresa integralmente nell'art. 116 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, che estende l'inco mpatibilità anche a chi abbia svolto attivitò di vigilanza. Considerato che il CSE (coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione) esercita una funzione di vigilanza tecnica sull'esecuzione, si chiede conferma che tale i ncarico comporti l'incompatibilità con la successiva nomina a collaudatore statico, anche in assenza di altri ru oli tecnici nell'ambito del progetto o dell'esecuzione del lavoro.

Risposta aggiornata

In via preliminare, deve ricostruirsi la trama normativa applicabile alla fattispecie prospettata in quesito. Le d isposizioni di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 1086/1971 trovano rispondenza, rispettivamente, nel l’art. 30, comma 5, lett. a) e b), dell’allegato II.14 e nell’art. 116, comma 6, lett. d), del Codice dei contratti p ubblici. L’art. 30, comma 5, primo periodo, citato, in punto di affidamento dell’incarico di collaudatore static o, rinvia alle previsioni di cui all’art. 116, comma 4, del Codice. Ex art. 116, comma 4, i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, co mpetenza e professionalità. L’art. 116, comma 4-bis, primo periodo, prevede che “il collaudatore delle struttu re per la redazione del collaudo statico” è individuato tra il personale della “stazione appaltante o di altre am ministrazioni pubbliche”, confermando espressamente quanto evincibile dal combinato disposto di cui agli ar tt. 30, comma 5, e 116, comma 4, citati. Ai sensi dell’art. 14, comma 5, dell’allegato II.14, ove è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o a uno dei componenti della com missione può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici. Deve conside rarsi altresì il disposto pregnante di cui all’art. 16, comma 4, del Codice, secondo cui le stazioni appaltanti ad ottano misure adeguate “per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di int eresse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti”. Nello specifico, l’ar t. 116, comma 6, lett. d), citato esclude la conferibilità di incarichi di collaudo “a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direz ione sul contratto da collaudare”. Tale disposizione riproduce quella di cui all’art. 102, comma 7, lett. d), del decreto legislativo n. 50/2016 (cfr. Relazione illustrativa, p. 167); disposizione quest’ultima in continuità con le previsioni regolamentari dell’art. 216, comma 7, lett. c), del d.p.r. 207/2010 e con l’art. 141, comma 5, del l’allora previgente decreto legislativo n. 163/2006. Continuità riscontrabile anche rispetto all’art. 188, comma 4, lett. c), del d.P.R. n. 554/1999 e all'art. 28, comma 5, legge n. 109/1994. Deve evidenziarsi, sotto il profilo oggettivo, che per “controllo e vigilanza” vigente la legge n. 109/1994 si intendeva la verifica della progettazi one (ex artt. 16, comma 6, e 30, comma 6, cui rinviava l’art. 188, comma 7 del d.p.r. citato), fino alla formula zione dell’art. 102, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 (che esplicita la verifica e sostituisce la “direzione dei lavo ri da collaudare” in “direzione del contratto da collaudare”), e che la direzione dei lavori, ex art. 127 del D.P. R. n. 554/1999, assommava il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, salvo il possesso dei requisiti specifici, fino alla formulazione dell’art. 151 del d.P.R. 207/2010. Ora, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 89, comma 1, lett. f), 92, del testo unico della sic urezza è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di c ui all'art. 92 citato. Tali funzioni sono qualificate come “alta vigilanza che si esplica prevalentemente mediant e procedure e non poteri doveri di intervento” (Cassazione penale, Sez. 4, sentenza n. 24915/2021; Sez. 3, se ntenza n.18040/2024) o comunque involgono vigilanza sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle pre stazioni affidate in subappalto (ex art. 8, comma 1, lett. c), del Codice), e giungono sino al potere/dovere di o rdinare la sospensione di singole lavorazioni in caso di pericolo (art.92, lett. f). Di contro, il collaudo statico è finalizzato alla "valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le c ostruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti", ex art. 30, comma 1, citato. Non va sottaciuto che l’art. 89, comma 1, lett. f), citato delinea le incompatibilità proprie del coordinatore che “non può essere il datore di lavoro dell e imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezio ne (RSPP) da lui designato”. Nel merito, va posto in evidenza che nei casi di cui all’art. 114, comma 4, del C odice, in cui le funzioni di coordinamento della sicurezza sono svolte dal direttore dei lavori appare di palmar e evidenza la sussistenza dell’incompatibilità con le funzioni di collaudatore statico ex art. 116, comma 6, let t. d), citato. Alla medesima soluzione deve pervenirsi per il coordinatore della sicurezza, stessa persona fisica

incaricata già della direzione dei lavori, nel caso sopra prospettato di cui all’art. 14, comma 5, dell’allegato II. 14, ove coincidano il collaudatore statico con quello tecnico-amministrativo, in guisa tale che la stessa person a fisica non possa assommare CSE, D.L. ed entrambi i collaudi. Sul punto si richiama la deliberazione AVLP n. 2 del 14/01/2004, con la quale l’Autorità si espresse nel medesimo senso esposto, attesa tuttavia la differen za tra quanto oggi disposto dall’art. 114, commi 1 e 4, del Codice e quanto previsto al tempo dall’art. 127 del D.P.R. menzionato. Nei casi in cui le funzioni di coordinatore siano svolte da soggetto diverso dal direttore d ei lavori, in piena autonomia e responsabilità, la stazione appaltante, già tenuta a “prevenire” efficacemente o gni ipotesi di conflitto di interesse, è chiamata ad accertare, in concreto, all’atto della nomina, se il profession ista incaricando abbia effettivamente svolto o stia svolgendo “attività di controllo, verifica, progettazione, ap provazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare” in relazione all’appalto in quest ione, da intendersi nel senso più ampio [già i previgenti art. 141, comma 5, d.lgs. 163/2006, e 28, comma 5, l. n. 109/1994 specificavano che il collaudatore non deve aver svolto, rispettivamente, "nessuna funzione" e "al cuna funzione" relativa a quelle indicate nella norma], tenuto conto delle finalità perseguite dall’art. 116, com ma 6, lett. d), ossia garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con serietà e assoluta imparzialità [cfr. Consiglio di Stato, sez. 6, sentenza n. 4915/2025 ; ANAC, parere FUNZ. CONS. 21/2022].